

CONV 648/03

NOTA

del: Praesidium

alla: Convenzione

Oggetto: **Titolo X: L'appartenenza all'Unione**

Contenuto del documento

- **Pagina 2:** **Principali elementi**
- **Pagina 3:** **Tabella indicativa: relazione tra gli articoli proposti sull'appartenenza all'Unione e i trattati esistenti**
- **Pagina 4:** **Articoli da 43 a 46**
- **Pagina 6:** **Articoli da 43 a 46 e relativi commenti**

Principali elementi

Le disposizioni sull'appartenenza all'Unione mirano a stabilire i criteri di ammissibilità e la procedura per essere membro dell'Unione, la procedura di sospensione dei diritti di appartenenza all'Unione in caso di violazione grave, da parte di uno Stato membro, dei valori su cui essa si basa e la procedura di ritiro volontario di uno Stato membro dall'Unione.

L'articolo 43 è nuovo e stabilisce i criteri di ammissibilità per essere membro dell'Unione soprattutto con riferimento all'articolo 2 relativo ai valori dell'Unione.

La procedura di adesione all'Unione di cui all'articolo 44 riprende quella prevista dai trattati attuali (articolo 49 TUE), aggiungendovi tuttavia l'informazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali sin dal deposito della domanda di adesione.

La procedura di sospensione dei diritti di appartenenza all'Unione di cui all'articolo 45 riprende quella attualmente esistente (articoli 7 TUE e 309 TCE).

Infine, l'articolo 46, nuovo, riguarda il ritiro volontario di uno Stato membro dall'Unione. Esso riconosce esplicitamente a ciascuno Stato membro la possibilità di ritirarsi dall'Unione europea qualora decida in tal senso. La procedura di ritiro si ispira, in parte, a quella prevista nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ma prevede la possibilità per l'Unione e lo Stato membro interessato di concludere un accordo volto a definire le modalità del ritiro e il quadro delle loro relazioni future.

**TABELLA INDICATIVA: RELAZIONE TRA GLI ARTICOLI PROPOSTI
SULL'APPARTENENZA ALL'UNIONE E I TRATTATI ESISTENTI**

	Nuovi articoli	Articoli che riprendono, in parte o con modifiche sostanziali, disposizioni dei trattati esistenti	Articoli ripresi, in toto o con lievi modifiche, dai trattati esistenti
<u>Articolo 43</u> : Criteri di ammissibilità per essere membro dell'Unione	✓		
<u>Articolo 44</u> : Procedura di adesione all'Unione			✓
<u>Articolo 45</u> : Sospensione dei diritti di appartenenza all'Unione			✓
<u>Articolo 46</u> : Ritiro volontario dall'Unione	✓		

N.B. I commenti della sezione IV del documento spiegano in che misura ciascun progetto di articolo si fonda su uno o più articoli esistenti e le eventuali modifiche o novità. Il riferimento ai commenti è indispensabile per una visione precisa del fondamento degli articoli.

TITOLO X: L'APPARTENENZA ALL'UNIONE

TESTO DEGLI ARTICOLI

Articolo 43: Criteri di ammissibilità per essere membro dell'Unione

L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei i cui popoli condividono i valori di cui all'articolo 2, li rispettano e si impegnano a promuoverli congiuntamente. L'adesione all'Unione implica l'accettazione della sua Costituzione.

Articolo 44: Procedura di adesione all'Unione

Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione può trasmettere la sua domanda al Consiglio. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Il Consiglio si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. Le condizioni e le modalità dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 45: Sospensione dei diritti di appartenenza all'Unione

1. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2. Il Consiglio europeo ¹, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di uno o più valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato lo Stato membro in questione a presentare osservazioni.

¹ In funzione degli articoli sul Consiglio europeo nella parte "Istituzioni".

3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti di voto dello Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dalla Costituzione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
5. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 3.

6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.

Articolo 46: Ritiro volontario dall'Unione

1. Ogni Stato membro può, nel rispetto delle proprie norme costituzionali interne, decidere di ritirarsi dall'Unione europea.
2. Lo Stato membro che decide di ritirarsi notifica tale intenzione al Consiglio. Non appena effettuata questa notifica, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del suo ritiro, tenendo conto del quadro delle sue future relazioni con l'Unione. L'accordo è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previo parere conforme del Parlamento europeo.

Lo Stato che si ritira non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio che lo riguardano.

3. La presente Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di ritiro o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2.

TITOLO X: L'APPARTENENZA ALL'UNIONE
TESTO DEGLI ARTICOLI E RELATIVI COMMENTI

Articolo 43: Criteri di ammissibilità per essere membro dell'Unione

L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei i cui popoli condividono i valori di cui all'articolo 2, li rispettano e si impegnano a promuoverli congiuntamente. L'adesione all'Unione implica l'accettazione della sua Costituzione.

Commento:

Questa disposizione stabilisce i criteri che devono essere soddisfatti da qualsiasi Stato europeo per poter chiedere l'adesione all'Unione. La prima frase di questo articolo riprende l'articolo 1, paragrafo 3 della Costituzione, specificando che i valori sono quelli di cui all'articolo 2 della stessa.

Articolo 44: Procedura di adesione all'Unione

Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione può trasmettere la sua domanda al Consiglio. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Il Consiglio si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. Le condizioni e le modalità dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Commento:

Questa disposizione stabilisce la procedura di adesione all'Unione. Tale procedura corrisponde a quella prevista dall'articolo 49 TUE. Si introduce tuttavia una nuova disposizione ai cui sensi il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati contemporaneamente di qualsiasi domanda di adesione non appena essa sia pervenuta al Consiglio.

Articolo 45: Sospensione dei diritti di appartenenza all'Unione

1. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2. Il Consiglio europeo ¹, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di uno o più valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato lo Stato membro in questione a presentare osservazioni.
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti di voto dello Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dalla Costituzione.

¹ In funzione degli articoli sul Consiglio europeo nella parte "Istituzioni".

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
5. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 3.

6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.

Commento:

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 7 TUE con gli adeguamenti tecnici necessari per tener conto della fusione dei trattati. Essa sostituisce l'articolo 7 TUE e l'articolo 309 TCE. Il solo cambiamento rispetto a tali articoli è il mancato riferimento alla possibilità per il Consiglio di chiedere un rapporto a delle personalità indipendenti; tale riferimento è superfluo.

Articolo 46: Ritiro volontario dall'Unione

1. Ogni Stato membro può, nel rispetto delle proprie norme costituzionali interne, decidere di ritirarsi dall'Unione europea.
2. Lo Stato membro che decide di ritirarsi notifica tale intenzione al Consiglio. Non appena effettuata questa notifica, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del suo ritiro, tenendo conto del quadro delle sue future relazioni con l'Unione. L'accordo è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previo parere conforme del Parlamento europeo.

Lo Stato che si ritira non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio che lo riguardano.

3. La presente Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di ritiro o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2.

Commento:

Questa disposizione non figura nei trattati vigenti. Essa definisce la procedura da seguire nel caso in cui uno Stato membro decidesse di ritirarsi dall'Unione europea. La procedura prevista da questa disposizione è parzialmente ispirata a quella prevista dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Si richiama l'attenzione della Convenzione su tre punti:

- *sebbene sia opportuno che tra l'Unione e lo Stato che si ritira venga concluso un accordo sulle modalità del ritiro e sulle relazioni future, si ritiene che tale accordo non debba costituire una condizione per il ritiro, al fine di non svuotare di significato il concetto di ritiro volontario;*
- *è necessario esaminare le conseguenze giuridiche del ritiro nel caso in cui non vi fosse un accordo tra l'Unione e lo Stato che si ritira; all'occorrenza, si potrebbero aggiungere a questo articolo disposizioni al riguardo;*
- *le procedure decisionali per la conclusione di un accordo di ritiro (e soprattutto la modalità di voto del Consiglio) meritano un approfondimento. Il testo prevede una procedura a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Un'altra soluzione potrebbe tuttavia consistere nell'adottare la regola di voto corrispondente al contenuto sostanziale dell'accordo. È verosimile che, se questa clausola di ritiro fosse in vigore attualmente, la decisione del Consiglio richiederebbe l'unanimità.*